

CON IL PATROCINIO DI  
HOLISTIC SCIENCES ACADEMY (HSA)  
E DI EUROPEAN NATUROPATHIC SCHOOL ASSOCIATION (ENSA)

# CODICE DEONTOLOGICO DEI NATUROPATI PROFESSIONISTI

(APPROVATO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA NATUROPATI)



Proprietà letteraria riservata.

Qualsiasi parte di questo Ebook può essere riprodotta con ogni mezzo purché a scopo di ricerca o divulgazione, ma con il consenso degli autori.

Qualsiasi riferimento a persone, enti, società e situazioni non è casuale ed è stato rigorosamente accertato e documentato nella sua correttezza e veridicità. L'autore è naturalmente disponibile a rettificare immediatamente qualunque dato possa essere dimostrato contrario alla realtà dei fatti e ingiustamente lesivo dell'immagine e della dignità altrui, riservandosi il diritto di difendere la propria.

Edizioni ENSA

Prima edizione: maggio 1986

Seconda edizione: febbraio 2007

Terza edizione: luglio 2014

Quarta edizione, riveduta e corretta: novembre 2019

## **Indice**

Introduzione	I
IL CODICE DEONTOLOGICO DEI NATUROPATI PROFESSIONISTI	4

## Introduzione

European Naturopathic School Association, nata per coordinare e tutelare la pratica della naturopatia delle Scuole europee che si impegnano nella formazione a distanza (FAD), si è da sempre dotata di un Codice deontologico, in linea con le direttive in materia adottate da tutti i paesi che hanno regolamentato la naturopatia al di fuori del settore sanitario-scientifico.

Il riferimento a un codice di condotta è tanto più necessario in un settore di attività, come quello naturopatico, nel quale manca, in Italia, una regolamentazione che delimiti il campo di azione del naturopata.

Inoltre, sulla base di opinioni discutibili, negli ultimi anni si è cercato di affermare una figura di naturopata che tradisce il fondamento della disciplina, qualificandola come “scientifica” (cosa che non può essere) e come attività di consulenza non operativa. In realtà, il naturopata non si avvale di metodologie e strumenti scientifici e, quando lo fa (come nel caso di uso di apparecchiature di medicina quantistica), non si riferisce a sperimentazioni scientifiche, ma sempre e comunque all’empirismo tradizionale, alla tradizione, all’aneddotica raccolta da esperti del settore, all’intuizione personale.

Quanto al fatto che tale disciplina possa essere praticata solo in forma di consulenza, come da più parti si sostiene, si consideri che, in realtà, l’attività del naturopata consiste anche e specialmente in educazione e formazione al benessere olistico, e tale attività non può essere svolta solo nella forma di una consulenza, ma richiede un training e un addestramento del cliente (coaching) che riguarda lo svolgimento assistito di compiti, esercizi, pratiche naturopatiche.

In Italia le prerogative del naturopata sono state definite anche da altri codici deontologici, ma essi sono stati sconfessati dalle dichiarazioni dei Ministeri dello Sviluppo economico e della salute, e da sentenze che hanno dichiarato tali prerogative come atti medici, e quindi negando la legittimità della naturopatia così come delineata da essi. Infatti, l’errore principale del

naturopata che non sia stato formato presso una scuola di naturopatia olistica certificata dalla Confederazione Europea delle Scuole di naturopatia, è quello di paragonarsi troppo spesso a un medico, a un farmacista, a uno psicologo, a un fisioterapista, senza sottolineare come il suo approccio sia diverso, in quanto energetico.

A seguito dell'instaurarsi di un proficuo scambio informativo e della condivisione di esperienze e supporti didattici tra le associazioni e le Scuole di naturopatia e Counseling affiliate alle principali Confederazioni di scuole on line a livello europeo, anche ENSA ha aggiornato e perfezionato il Codice deontologico delle scuole europee ad essa associate, per armonizzare i contenuti del Codice deontologico tra tutte le scuole che si riconoscono nei principi di base della Naturopatia e del Counseling legittimamente praticabili.

E' stato così, escluso, in maniera chiara e definitiva, che le Discipline olistiche, la naturopatia e il counseling vadano inserite all'interno dell'ambito operativo medico-psicologico e sanitario, ed è stato ribadito, anche grazie all'impegno istituzionale del dr. David Bull, che la figura professionale corrispondente, quindi, deve operare senza mai utilizzare strumenti e tecniche proprie di altre professioni, ossia senza mai compiere atti medici (manipolazione, diagnosi, somministrazione di rimedi a scopo terapeutico).

A differenza di quanto abitualmente contenuto nei codici deontologici professionali, quindi, non si è dedicato un intero capo all'aspetto prescrittivo e sanzionatorio della professione, né si sono previsti Comitati, Commissioni, tribunali e altre istituzioni deputate all'unico scopo di far rispettare "la legge". Solo se, e quando, il Parlamento Europeo, alle cui direttive quello Italiano si adeguerà, deciderà di regolamentare la naturopatia, come già stanno facendo vari paesi nel mondo, specialmente in America Latina, allora questo codice potrà costituire un' utile traccia e precedente, da integrare con le norme che si renderanno necessarie per la regolamentazione esauriente della materia, comprese, naturalmente, quelle di tipo disciplinare e sanzionatorio.

Per ora, ci interessa che l'attività di cura portata avanti dal naturopata olistico non sia confusa con quella del medico, e che si affermi il principio fondamentale del riequilibrio energetico, in sostituzione di quello di cura di malattie.

Quanto ai destinatari di questo codice, abbiamo insistito sul fatto di considerarli naturopati professionali, cioè tutti coloro che operano secondo i tradizionali principi naturopatici nel mondo vastissimo della salute, del benessere, della cura degli squilibri e dei disturbi più comuni.

Questo Codice ha tra i suoi scopi anche quello, fondamentale, di permettere di discriminare tra coloro che, indipendentemente dal possesso di un titolo di studio, si siano costruiti una certa professionalità attraverso l'impegno dello studio e del lavoro secondo criteri e principi di naturopatia olistica dalla moltitudine di "specialisti" i quali curano squilibri tramite pochi strumenti inidonei a prendersi cura della persona nella sua globalità (come nel caso dell'iridologia, utilizzata come strumento di diagnosi scientifico di tipo medico, anziché ai fini di una valutazione globale ed olistica del soggetto).

In ogni caso, resta valido un principio fondamentale, relativo all'applicazione pratica di tutto il nostro insegnamento e di quanto contenuto nel presente codice: fino a che non vi sarà una precisa regolamentazione della professione di naturopata, qualsiasi suo intervento dovrà essere compiuto con estrema prudenza, e sempre rinviando all'approccio energetico-olistico che lo contraddistingue, sottolineando l'estraneità di esso alla pratica medica (e rinviando al medico ogni valutazione in proposito).

## **IL CODICE DEONTOLOGICO DEI NATUROPATI PROFESSIONISTI**

### **Capo I - Principi generali**

#### Articolo 1

Il Codice deontologico contiene e raccoglie indicazioni di comportamento in attesa del riconoscimento legislativo della professione di Naturopata e dell'approvazione di un codice deontologico vincolante per gli iscritti all'apposito Albo.

Fino a quel momento, le regole contenute nel presente Codice deontologico sono vincolanti per gli iscritti all'Albo privato dei Naturopata olistico e per tutti coloro che si riconoscano nei principi e nelle regole qui illustrate.

#### Articolo 2

Il Naturopata olistico (di qui in poi "Naturopata") è un operatore professionale in relazione d'aiuto, il cui oggetto è l'analisi della condizione di squilibrio energetico della persona, e il cui compito consiste nell'intervenire olisticamente, e mai clinicamente, sugli aspetti problematici della vita del cliente, in modo da aiutarlo a operare un costante riequilibrio energetico a fronte degli eventi stressanti che lo colpiscono, secondo la visione olistica della vita. Gli strumenti che utilizza per promuovere il benessere dei singoli o dei gruppi non si ispirano a metodologie scientifiche, ma a principi analogici ed energetici, anche quando tali strumenti consistono in sostanze, integratori, rimedi naturali.

Spetta al Naturopata aiutare il cliente a sviluppare le sue risorse positive, in modo da porlo nelle condizioni di effettuare scelte e adottare comportamenti

virtuosi e razionali rivolti al riequilibrio energetico. In nessun caso il naturopata svolge attività commerciale, pubblicitaria o promozionale nè vende, direttamente o indirettamente, prodotti, rimedi o strumenti di cura di qualsiasi tipo.

### Articolo 3

Il Naturopata non formula diagnosi e non pratica terapie, nè si occupa di prevenzione di esse in relazione a patologie, ma è tenuto ad apprendere e aggiornarsi continuamente in ordine a tutte le possibili modalità di prendersi cura della salute del prossimo in senso energetico e con approccio olistico, utilizzando un approccio che resta estraneo alla cultura medico-scientifica, e utilizzando solo strumenti e rimedi che non siano forniti di validità diagnostica e terapeutica in senso scientifico, clinico e farmacologico.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di migliorare la loro capacità di prendersi cura di sè in maniera naturale e olistica, acquisendo la capacità di distinguere tra situazioni che richiedono il ricorso alla medicina, e quelle in cui è possibile, o utile per il miglioramento della qualità della vita, intervenire con approccio energetico per promuovere il benessere della persona.

Il Naturopata è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri, anche se non direttamente, e solo attraverso un rapporto di relazione d'aiuto; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e dei clienti destinatari della sua prestazione professionale.

Il Naturopata deve prestare la massima attenzione per far sì che la sua attività operativa non crei in alcun modo una qualsiasi forma di dipendenza o condizionamento diretto sulle scelte di vita del cliente. Il Naturopata è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

#### Articolo 4

Nell'esercizio della professione, il Naturopata rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Il Naturopata si ispira, nell'esercizio della sua attività e nella propria visione della vita, a principi olistici, e utilizza metodi e tecniche autonome di tipo energetico, non di competenza psicologica o medica, salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

#### Articolo 5

Il Naturopata è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi in tutte le discipline che si occupano, a diverso titolo, di salute e qualità della vita secondo l'approccio olistico e non medico. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici non di tipo scientifico per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Il Naturopata impiega metodologie tradizionali e naturali delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti empirici, e non suscita, nelle attese del cliente, aspettative infondate.

Le prestazioni afferenti l'attività dei naturopati consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere energetico della persona.

Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non sono atti medici, tendono a stimolare le risorse energetiche vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

## Articolo 6

Il Naturopata accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, rifiuta di fornire la sua opera professionale.

Il Naturopata salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti di intervento, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze. Il naturopata non opera in collaborazione con medici e psicologi, rispetto ai quali svolge una attività professionale autonoma, avente altro oggetto e altri scopi, salvo che non siano queste categorie professionali a chiedere la sua collaborazione.

## Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche ed educative, il naturopata valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

Il Naturopata, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

## Articolo 8

Il Naturopata contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli del presente codice, e segnala alle Federazioni dei Naturopati i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

#### Articolo 9

Nella sua attività professionale di aiuto il naturopata opera costantemente come ricercatore, non ispirandosi ai principi e alle regole della sperimentazione scientifica, ma a quelli dell'approccio olistico alla persona e all'ambiente, per cui è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al tipo di trattamento, ai suoi scopi, ai suoi potenziali effetti indesiderati sulla condizione energetica del cliente.

Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, il naturopata ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine del trattamento, ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

#### Articolo 10

Nello svolgimento della sua attività professionale, il Naturopata, consapevole della necessità di non invadere il campo di competenza di altre categorie professionali, non prescrive mai rimedi, strumenti di cura, né fornisce consigli e suggerimenti solo perché legati alle proprie convinzioni, ma illustra sempre le diverse opzioni a disposizione del cliente, i pro e contro di ogni scelta, i limiti e le possibili conseguenze, positive e negative di ogni opzione, esprimendo un proprio parere argomentato e motivato sulla base di

documentabili evidenze provenienti dalla letteratura del settore, ma prestando attenzione a che la scelta definitiva sia frutto della determinazione consapevole e libera del cliente.

#### Articolo 11

Il Naturopata è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

#### Articolo 12

Il Naturopata, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento, la natura e gli scopi del medesimo, chiarendo sempre come esso non abbia mai finalità diagnostiche o terapeutiche. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

#### Articolo 13

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale. Il Naturopata deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero alla federazione dei Naturopati professionisti. Il Naturopata che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

#### Articolo 14

In ogni contesto professionale il naturopata deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi. Il Naturopata non svolge una attività di tipo clinico-terapeutico ed è a medici, psicologi e altri professionisti abilitati in ambito sanitario che egli indirizzerà il suo cliente, quando ritenga che ciò di cui l'utente ha bisogno non si limita a una attività professionale di riequilibrio energetico.

#### Articolo 15

Il Naturopata che presta la sua opera professionale in contesti pubblici o privati di tipo sanitario è tenuto a esplicitare e rispettare esclusivamente i criteri della sua specifica competenza, qualificazione o preparazione, nel pieno rispetto di quelli che riguardano le altre categorie professionali, evitando qualsiasi forma di ingerenza nell'attività di medici, psicologi e operatori sanitari, e occupandosi esclusivamente di promozione del benessere previa autorizzazione e sotto il controllo del medico per quanto riguarda le sue valutazioni e il suo operato.

#### Articolo 16

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il naturopata stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. Nella sua attività didattica e informativa di diffusione della conoscenza della naturopatia olistica si astiene dal proporre punti di vista privi di sufficienti argomentazioni fondate su evidenze che emergono dal contesto culturale in cui opera, illustra sempre le possibili critiche e i limiti di ogni ipotesi o teoria che propone, porta a conoscenza del pubblico le fonti e i riferimenti di quanto egli espone, evita ogni atteggiamento dogmatico o di tipo scientifico, prestando la massima attenzione a non confondere e non far confondere dati, fatti, teorie e argomentazioni legate all'approccio naturopatico e olistico con quelle razionali e scientificamente fondate.

## Articolo 17

Il Naturopata, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di Naturopata olistico a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline puramente energetiche.

## **Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza**

### Articolo 18

Il Naturopata adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente secondo il principio "primum non nocere", e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

### Articolo 19

Il Naturopata pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'intervento, il quale non può e non deve mai essere fornito in termini di "prova" o di "tentativo" (salvo nel caso in cui egli abbia ottenuto il consenso espresso e informato dell'utente a sottoporsi a una sperimentazione naturopatica). Il compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

### Articolo 20

Il Naturopata, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le

finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

#### Articolo 21

Il Naturopata non usa impropriamente gli strumenti di analisi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi di analisi e valutativi, il naturopata è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

#### Articolo 22

Il Naturopata si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Il Naturopata evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

#### Articolo 23

Il Naturopata valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto professionale e della relazione d'aiuto quando constata che il cliente non trae alcun beneficio da esse e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento del rapporto professionale stesso.

Se richiesto, fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

#### Articolo 24

Il Naturopata evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi di analisi e di trattamento nell'ambito della relazione d'aiuto rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.

Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Al naturopata è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Il Naturopata non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

#### Articolo 25

Il Naturopata deve illustrare al cliente e valutare insieme con esso la possibilità e l'opportunità di servirsi di determinati presidi, istituti o luoghi di cura, di strumenti e prodotti di qualsiasi tipo a supporto dell'intervento naturopatico, soltanto per fondati motivi di natura olistico-professionale, senza mai condizionare o orientare in alcun modo le scelte del cliente, e riservando alle figure professionali competenti la valutazione di qualsiasi intervento diretto sulla sua salute.

#### Articolo 26

Nell'esercizio della sua professione al naturopata è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali. In

particolare, costituisce grave violazione deontologica la pubblicità, la promozione o la vendita, diretta o indiretta, di strumenti, apparecchi, prodotti o di qualsiasi supporto al trattamento.

#### Articolo 27

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il Naturopata che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

#### Articolo 28

Quando il naturopata acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento. In particolare, il Naturopata è tenuto a specificare con la massima chiarezza come il suo intervento sia rivolto al riequilibrio energetico e non abbia quindi alcuna finalità diagnostica o terapeutica.

### **Capo III - Rapporti con i colleghi**

#### Articolo 29

I rapporti fra i naturopati i quali si riconoscano nel presente codice deontologico devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Il Naturopata appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

### Articolo 30

Il Naturopata si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline che si occupano di riequilibrio energetico secondo la visione olistica e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

### Articolo 31

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il naturopata è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

### Articolo 32

Il Naturopata si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

### Articolo 33

Il Naturopata accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, il naturopata propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

### Articolo 34

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il naturopata è

tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

#### **Capo IV - Rapporti con la società**

##### Articolo 35

Il Naturopata presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. In particolare, evita qualsiasi riferimento ai propri titoli di studio e professionali che possa indurre ingannevolmente a credere in una loro validità legale o professionale che non possiedono. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

##### Articolo 36

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il naturopata non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dalla Federazione.

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà professionale ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.